

**Proposta di legge**

**Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 86/2016
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 86/2016
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 86/2016
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 86/2016
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 86/2016
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 86/2016
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016
- Art. 16 - Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016
- Art. 25 - Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016
- Art. 27 - Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016
- Art. 29 - Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016
- Art. 30 - Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016
- Art. 32 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016
- Art. 34 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016
- Art. 35 - Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016
- Art. 36 - Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 86/2016
- Art. 37 - Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016
- Art. 38 - Modifiche all'articolo 115 della l.r. 86/2016
- Art. 39 - Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016

Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 86/2016  
Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 86/2016  
Art. 42 - Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

## Preambolo

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. è necessario, a seguito del ricorso promosso, in data 27 febbraio 2017, dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016 per violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera l), dell'articolo 117, terzo e quarto comma e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di "Locazioni turistiche", "Definizione dell'attività di guida ambientale" e di "Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività" di guida ambientale, al fine dell'adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine è stato riformulato l'articolo 70 (Locazioni turistiche), il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte Costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l'accesso e l'esercizio dell'attività ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione;
2. è necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico;
3. al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l'estensione agli stabilimenti balneari dell'obbligo di fornire informazioni sull'accessibilità delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
4. analogamente a quanto già previsto per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l'obbligo di stipulare

convenzioni con l’Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l’Osservatorio turistico di destinazione;

5. al fine di realizzare un’offerta differenziata, si prevede la possibilità che l’albergo diffuso possa essere composto anche da una o più strutture ricettive alberghiere o extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, alle quali si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva;

6. al fine di uniformare a quanto già previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all’aperto - quali campeggi, villaggi turistici e camping village - la facoltà di esercitare l’attività di centro benessere sia nei confronti delle persone alloggiate che al pubblico;

7. viene modificato il periodo di sospensione dell’attività da parte delle strutture ricettive che comporta l’obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello già previsto per le agenzie di viaggio;

8. allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione;

9. è necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticità applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo chiarire la portata di alcune norme e di renderne più agevole la lettura.

Approva la seguente legge

#### Art. 1

##### Modifiche all’articolo 2 della l.r. 86/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole “strutture ricettive” sono aggiunte le parole “ e gli stabilimenti balneari”.

#### Art. 2

##### Modifiche all’articolo 3 della l.r. 86/2016

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

“m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;” .

2. Alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 le parole “all’articolo 116” sono sostituite con le parole “all’articolo 115”.

3. La lettera t) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

“t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 122, comma 2;”.

#### Art. 3

##### Modifiche all’articolo 5 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana adempie a quanto previsto dall’articolo 7.”.

#### Art. 4

##### Modifiche all’articolo 7 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 86/2016 dopo le parole “di cui” sono aggiunte le parole “all’articolo 5, comma 3, ”.

#### Art. 5

##### Modifiche all’articolo 14 della l.r. 86/2016

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole “dei lavoratori” sono aggiunte le parole “maggiormente rappresentative”.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole “associazioni agrituristiche” sono aggiunte le parole “maggiormente rappresentative”.

#### Art. 6

##### Modifiche all’articolo 18 della l.r. 86/2016

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 86/2016 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“2 bis. E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.”.

#### Art. 7

##### Modifiche all’articolo 21 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 la parola “alloggi” è sostituita dalle parole “unità abitative”.

2. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all’artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).” .

#### Art. 8

##### Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 86/2016

1. L’articolo 22 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 22  
Composizione e servizi degli alberghi diffusi

1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
  - a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
  - b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. L'albergo diffuso può essere composto anche da una o più strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinate dalla presente legge; a tali strutture si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.” .

Art. 9  
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:  
“ 3 bis. E' altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.” .

Art. 10  
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:  
“ 2 bis. E' altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.” .

Art. 11  
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:  
“ 2 bis. E' altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.” .

2. Al comma 3 dell' articolo 26 della l.r. 86/2016 le parole "70 e il 30" sono sostituite con le parole "40 e il 70" .

#### Art. 12

##### Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 86/2016 dopo le parole "articolo 32" sono aggiunte le parole " , nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento."

#### Art. 13

##### Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 86/2016 la parola "otto" è sostituita con la parola "quindici".

#### Art. 14

##### Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016

1. L' articolo 37 della l.r.86/2016 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 37

##### Classificazione

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi, i camping-village, i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
- d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
- e) i residence con un numero di chiavi variabile da due a quattro;
- f) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell' interessato all' atto della presentazione della SCIA di cui all' articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio." .

#### Art. 15

##### Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'articolo 38 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"Verifica della classificazione".

2. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 86/2016 dopo le parole "ogni momento" sono aggiunte le parole "e comunque a seguito della presentazione della SCIA".

Art. 16

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:  
“Altre strutture ricettive e locazioni turistiche”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:  
“Ostelli.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2016 dopo la parola “ostelli” sono abrogate le parole  
“per la gioventù”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 86/2016 la parola “otto” è sostituita con la parola  
“quindici”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 86/2016 la parola “otto” è sostituita con la parola  
“quindici”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 86/2016 la parola “otto” è sostituita con la parola  
“quindici”.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 70 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

Locazioni turistiche

1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Le locazioni di cui al comma 1 possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
3. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche comunicano al comune dove gli alloggi sono situati l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
4. La deliberazione di cui al comma 3 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 3.
5. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;  
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

6. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro.” .

#### Art. 22

##### Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 86/2016 dopo la parola “strutture” è aggiunta la parola “ricettive” e la parola “al” è sostituita con la parola “dal”.

#### Art. 23

##### Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 la parola “unità” è soppressa.

#### Art. 24

##### Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“ 2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.” .

#### Art. 25

##### Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:  
“Obblighi di comunicazione e di pubblicità”.

#### Art. 26

##### Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 84 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 84

##### Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dai SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

2. Il comune trasmette alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l'indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.”.

#### Art. 27



## Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016

1. Dopo l'articolo 84 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

### “Art. 84 bis Comunicazioni ai fini statistici

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive ed i proprietari e gli usufruttuari che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”.

### Art. 28 Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 86 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

### “Art. 86 Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. I proprietari od usufruttuari esercitanti la locazione per finalità turistiche che incorrano nelle violazioni di cui al comma 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.”.

### Art. 29 Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 87 della l.r. 86/2016 le parole “rientrano tre le” sono sostituite con la parola “sono”.

Art. 30

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 86/2016 dopo le parole “comma 3,” le parole “nonché di ogni altra attività complementare” soppresse.

Art. 31

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:  
“2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:  
“2 bis. Le polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 devono essere stipulate con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 92 della l.r. 86/2016 dopo la parola “è” è aggiunta la parola “previamente”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 86/2016 dopo la parola “operano” è aggiunta la parola “esclusivamente”.

Art. 34

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 86/2016 le parole “dall'articolo 98” sono sostituite dalle parole “dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:  
“3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.” .
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente comma:  
“3 bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

Art. 36

Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 109 della l.r. 86/2016 è abrogato.

#### Art. 37

##### Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente comma:

“1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.”.

#### Art. 38

##### Modifiche all'articolo 115 della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle more della definizione da parte dello stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni statali in materia, oppure l'attestato di qualifica, conseguito ai sensi della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale oppure l'abilitazione conseguita in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 115 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“4 bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.”.

#### Art. 39

##### Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 116 della l.r. 86/2016 è abrogato.

#### Art. 40

##### Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 122 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 122

##### Definizione dell'attività di guida ambientale

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo

scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.”.

#### Art. 41

#### Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 123 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 123

#### Esercizio della professione

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti formativi o professionali:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;

2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;

3) abilitazione conseguita in altra regione;

4) abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente all'articolazione escursionistica;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Per l'esercizio della professione è inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

Art. 42  
Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo) in assenza dei requisiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dell'articolo 34 bis della medesima legge.”.

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“1 quater. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore della legge regionale.... **XXXX**.... sono denominate camping-village e che sono dotate di almeno il 30 per cento di strutture allestite direttamente dal titolare o gestore, possono mantenere tale denominazione.”.

3. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“1 quinquies. Fino all'entrata in vigore del regolamento, ai fini dello svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica.”.
- f) diploma di laurea in lettere.”.